



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

CORTE DEI CONTI



0001976-08/02/2017-SC_SIC-R14-P

Al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente
del Comune di
FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT)

Al Sindaco del Comune di
FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT)

All'Organo di revisione del Comune di
FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT)

PEC: protocollopec.comunefiumefreddodisicilia@legalmail.it;
comune.fiumefreddodisicilia.ct@legalmail.it;

Oggetto: Adunanza del 13 DICEMBRE 2016.
- Trasmissione Deliberazione n. 48 /2017/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 48 /2017/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 13 DICEMBRE 2016.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
sicilia.controllo@corteconticert.it

Manuela Dagnino



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 13 dicembre 2016, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo

Presidente

Anna Luisa Carra

Consigliere

Giovanni Di Pietro

Primo Referendario relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 95/2014/INPR del 29 luglio 2014 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 24 luglio 2015 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";



esaminate le relazioni compilate dall'Organo di revisione contabile del comune di Fiumefreddo di Sicilia sui rendiconti 2013 e 2014, rispettivamente trasmesse a questa Sezione tramite SIQUEL in data 6 dicembre 2014 e 29 settembre 2015 e la successiva documentazione istruttoria;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento con nota depositata in data 2 dicembre 2016;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n.352/2016/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza al fine di pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

esaminata la memoria del Comune di Fiumefreddo di Sicilia acclarata al protocollo della Sezione al n. 11861 del 13 dicembre 2016;

uditi il relatore Primo Referendario dott. Giovanni Di Pietro, nonché, per il comune di Fiumefreddo di Sicilia, il Sindaco dott. Marco Alosi e la responsabile del settore economico finanziario dott.ssa Maria Calabrò;

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte. 0.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti

consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Ciò premesso e considerato che in data 6 dicembre 2014 e in data 29 settembre 2015 l'Organo di revisione del Comune di Fiumefreddo di Sicilia aveva trasmesso alla Sezione le relazioni sui rendiconti degli esercizi 2013 e 2014, il competente magistrato, sulla base dell'istruttoria espletata e della documentazione pervenuta, ha richiesto la pronuncia della Sezione su otto specifici profili di criticità, illustrati nella nota di deferimento.

Con nota in data 12 dicembre 2016, il Comune di Fiumefreddo di Sicilia depositava apposita memoria.

Per ciascuno degli otto motivi di deferimento vengono partitamente e sinteticamente riportate le deduzioni del Comune unitamente alle valutazioni conclusive del Collegio.

1. Il superamento di tre parametri di deficitarietà strutturale previsti dal decreto ministeriale 18 febbraio 2013 (parametri n. 2, 3, 4 e 7 limitatamente all'esercizio 2013);

La memoria trasmessa confermando quanto rilevato dalla Sezione si limita a specificare le cause che hanno determinato il superamento dei valori posti quali limiti dal decreto ministeriale 18 febbraio 2013.

Il Collegio rileva che le criticità correlate al superamento dei predetti parametri evidenziano una situazione economico finanziaria contraddistinta dall'incapacità dell'ente di disporre di adeguate risorse proprie, anche in considerazione di tassi di riscossione delle entrate non sufficienti a coprire le spese necessarie per la gestione dei beni e dei servizi, e ciò determina, quale immediata conseguenza, la formazione di un rilevante ammontare di residui attivi e passivi conservati in bilancio e la necessità di fare ricorso a nuovi debiti per sopperire alle limitate risorse disponibili.

Risulta significativo valutare che, con riferimento al parametro n.3, nei due esercizi considerati si registra un ammontare di residui attivi che, raffrontato al valore degli accertamenti eseguiti con riferimento ai medesimi titoli, risulta in entrambi gli esercizi superiore al 100 per cento (valore limite 65 % d.m. 18.02.2013).

Una medesima rilevanza assume il dato relativo al parametro n. 4 che registra negli esercizi in esame residui passivi con valori corrispondenti al 60 per cento (2013) e al 71 per cento

(2014) in rapporto agli impegni assunti e riferiti al medesimo titolo della spesa (valore limite 40% d.m. 18.02.2013).

2. Le numerose criticità relative alla gestione di cassa;

La memoria trasmessa specifica che l'importo dei fondi vincolati utilizzati nell'esercizio 2014 risulta pari a 743.746,41 euro.

Il disallineamento tra i residui attivi e passivi di parte capitale viene chiarito in considerazione dell'esistenza di due mutui accertati e non utilizzati.

Si conferma inoltre la cancellazione di residui passivi non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate di importo pari a 3.835.626,48.

Relativamente ai due mutui di importo complessivo pari a 1.849.994,86 euro per gli stessi risulta apposto un vincolo sull'avanzo di amministrazione.

Con specifico riguardo alla capacità di riscossione delle entrate viene precisato che i dati registrati negli esercizi in esame vengono determinati per effetto di un'attività di accertamento prevalentemente svolta a fine esercizio.

Il Collegio rileva che le deduzioni rese dall'ente non sono sufficienti per chiarire il disallineamento tra i residui attivi e passivi di parte capitale, pari a 3.327.766,98 euro, anche in considerazione della determinazione dei fondi vincolati nell'importo pari a 743.746,41 euro.

Inoltre risulta una preoccupante incapacità di raggiungere un sufficiente tasso di riscossione delle entrate.

Infatti l'analisi dei dati riferiti alle riscossioni delle sanzioni amministrative per la violazione del Codice della strada per il triennio 2011-2013 testimonia in modo evidente una considerevole discrasia tra l'ammontare complessivo degli accertamenti e le riscossioni effettuate a tale titolo.

Risultano difatti accertamenti di valore complessivo superiore a due milioni di euro e riscossioni riferite alle medesime annualità pari a 315.000,00 euro e corrispondenti ad un valore del 15 per cento.

Parimenti, anche con riferimento alle entrate derivanti dal recupero dell'evasione tributaria, nell'ultimo biennio la riscossione di tali entrate risulta rispettivamente pari al 47 e al 7 per cento di quanto accertato negli esercizi 2013 e 2014.

Contrariamente a quanto attestato dal comune di Fiumefreddo di Sicilia anche la riscossione in conto residui, riferita a quanto accertato per il medesimo titolo negli esercizi 2012 e 2013, assume una limitata rilevanza dal momento che, relativamente all'esercizio 2012, negli esercizi 2013 e 2014 risultano riscossi solamente 33.000,00 euro e nel 2014, relativamente al 2013, 10.000,00 euro.

3. la presenza di criticità riferite alla gestione dei residui;

La memoria trasmessa non chiarisce le criticità relative alla mancanza di idonee motivazioni relative alle operazioni di mantenimento e di cancellazione dei residui.

La conservazione in bilancio di un considerevole ammontare di residui attivi aventi anzianità superiore ai cinque anni viene giustificata per la presenza dei relativi ruoli.

Con specifico riguardo ai residui passivi riferiti al titolo I vengono forniti chiarimenti sugli importi più significativi ancora conservati in bilancio pur avendo un'anzianità superiore ai cinque anni.

In riferimento alla rilevata discrasia tra i residui attivi e quelli passivi relativi alle partite di giro la stessa viene motivata in considerazione delle anticipazioni effettuate a favore della società deputata a gestire il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti.

Il Collegio rileva, in linea generale, che le operazioni di riaccertamento dei residui devono essere contraddistinte dalla presenza di provvedimenti assunti dai responsabili dei diversi servizi dell'ente con i quali le scelte compiute di mantenimento o di cancellazione degli stessi devono essere supportate da un'idonea motivazione.

Il riaccertamento ordinario dei residui deve considerare, con riferimento ai residui attivi aventi un'anzianità superiore ai cinque anni, l'opportunità di procedere allo stralcio dal conto del bilancio e alla successiva iscrizione nel conto del patrimonio in considerazione di una valutazione prudente della concreta esigibilità degli stessi.

Peraltro è necessario considerare che la conservazione in bilancio di residui attivi per i quali può essere posta in dubbio la concreta esigibilità può pregiudicare l'attendibilità del risultato di amministrazione rendicontato che, per l'esercizio in esame, costituisce il presupposto per la successiva definizione del riaccertamento straordinario dei residui.

Un ulteriore elemento di criticità si evidenzia anche dalla conservazione di un rilevante ammontare di residui passivi riferiti al titolo I aventi un'anzianità superiore ai cinque anni per i quali l'ente non ha provveduto ad adempiere i debiti assunti entro un termine ragionevole.

Infine, anche relativamente alle partite di giro, il considerevole disallineamento tra i residui attivi e quelli passivi riconducibile ai rapporti tra l'ente e la società deputata a gestire il servizio rifiuti costituisce in ogni caso un elemento di incertezza in ordine alla concreta esigibilità dei relativi crediti.

4. la presenza di criticità riferite alla situazione debitoria dell'ente;

La memoria trasmessa specifica la natura dei debiti riconosciuti nel corso dell'esercizio 2014 mentre, per quel che riguarda la stima del contenzioso, si precisa che l'accantonamento a titolo di fondo rischi è stato effettuato in concomitanza allo svolgimento delle operazioni connesse al riaccertamento straordinario dei residui ed ha comportato la costituzione di un vincolo di importo pari a 1,2 milioni di euro.

Con riguardo alla nota informativa sui rapporti debito credito con le società partecipate la mancata trasmissione viene giustificata per l'inerzia del responsabile degli organismi partecipati.

Il Collegio rileva innanzitutto che i debiti fuori bilancio costituiscono, secondo i principi dell'ordinamento contabile, una eccezione che deve trovare la propria giustificazione nell'impossibilità da parte dell'ente di ricorrere alla ordinaria procedura di spesa.

L'atto di riconoscimento del debito deve valutare, con particolare riguardo alle previsioni relative agli acquisti di beni e servizi senza i necessari impegni di spesa, non soltanto la riconducibilità delle fattispecie concrete alle specifiche ipotesi disciplinate dall'articolo 194 del Tuel ma anche le eventuali responsabilità ricollegabili alle condotte dei funzionari e dei dirigenti che hanno agito in nome e per conto dell'ente.

Relativamente al contenzioso si rileva che già dall'esercizio 2014 sarebbe risultato prudente accantonare un'idonea somma specificamente destinata alla tutela nel caso di soccombenza definitiva nel giudizio per il quale la Corte di Appello di Catania ha già pronunciato la sentenza di condanna in data 24 gennaio 2013 n. 565.

Infine costituisce una grave criticità, non certamente giustificabile con le ragioni addotte nella memoria, la mancata predisposizione della nota informativa prevista obbligatoriamente dall'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95 del 2012.

La predetta nota, che deve riassumere i rapporti debito credito intercorrenti tra l'ente e le società partecipate, costituisce un documento essenziale attraverso il quale è possibile ricostruire la complessiva esposizione debitoria di ogni singolo ente.

La mancata compilazione del suddetto documento mantiene così un elemento di incertezza sulla reale situazione economico finanziaria dell'ente dal momento che l'andamento degli organismi partecipati spesso costituisce un fattore rilevante che concorre ad alimentare la situazione debitoria complessiva degli enti locali.

5. la mancata individuazione nel prospetto previsto dall'articolo 41 del decreto legge n. 66 del 2014 dei pagamenti tardivi;

La memoria trasmessa conferma il mancato adempimento di quanto previsto dalla norma richiamata.

Il Collegio rileva che l'attuazione della normativa prevista per assicurare la tempestività dei pagamenti richiede non soltanto uno specifico rapporto ma anche l'indicazione dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002.

6. La presenza di criticità riferite alla imputazione di talune voci tra i capitoli riferiti ai servizi per conto terzi;

La memoria trasmessa fornisce alcune deduzioni volte a specificare con maggiore precisione le voci ricondotte tra i capitoli per conto terzi e le ragioni che hanno motivato la predetta imputazione.

Il Collegio rileva che le imputazioni di singole voci ai capitoli relativi ai servizi per conto terzi devono avvenire, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 168 del Tuel e dal

principio contabile n.2, punto 25, sulla base del presupposto essenziale della carenza di interesse per l'ente.

Pertanto può giustificarsi l'imputazione solo nell'ipotesi specifica che si tratti di voci di bilancio contraddistinte da un'assenza di interesse per l'ente (neutralità finanziaria) in quanto, in caso contrario, la mancata registrazione nei pertinenti capitoli di bilancio determinerebbe un'alterazione dei dati contabili compromettendo l'attendibilità del bilancio.

Con riferimento alle voci elencate dall'ente non sempre ricorrono i presupposti per una corretta imputazione tra i capitoli relativi ai servizi per conto terzi così come è facilmente riscontrabile nell'esercizio 2013 per la voce di maggiore importo ("contributi concessi da altri enti").

7. il mancato rispetto del limite posto dall'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010;
La memoria trasmessa ha specificato che il limite di spesa per studi e consulenze deve essere più correttamente determinato scomputando la somma di 4.026,88 euro relativa ad un incarico per il quale era stato assunto l'impegno di spesa ma che poi non è stato effettivamente svolto per la rinuncia del professionista.

Il Collegio rileva che l'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010 (commi 7-10 e 12-14) detta disposizioni volte a favorire il contenimento della spesa pubblica che costituiscono principi generali di coordinamento della finanza pubblica che, come specificato nell'interpretazione adottata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 139 del 2012), non ledono l'autonomia degli enti locali ai quali è riconosciuta la possibilità del rispetto del tetto massimo riferito alla spesa complessiva anche in presenza di eventuali sforamenti riferiti alle singole voci elencate nella disposizione in esame.

Nel caso specifico appare priva di rilevanza la deduzione dell'ente in quanto anche omettendo la considerazione della spesa richiamata, pur evidenziando che il limite posto dal legislatore vincola già l'assunzione degli impegni di spesa, il limite pari a 17.201,54 euro, determinato sulla base della spesa impegnata nell'esercizio 2009, risulta in ogni caso oltrepassato in quanto nell'esercizio 2013 viene attestata la presenza di impegni assunti per i medesimi titoli pari ad euro 23.590,31.

8. la presenza di diverse criticità riferite ai rapporti con le società e gli organismi partecipati;
La memoria trasmessa specifica le quote societarie possedute ed evidenzia l'esiguità delle quote detenute che impediscono all'ente di potere influire sulle scelte adottate dalle predette compagini.

L'ente si impegna inoltre alla dismissione delle quote detenute in società destinate alla produzione o allo scambio di beni e servizi non strettamente necessari per i propri fini istituzionali.

Il Collegio rileva che è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche di osservare la specifica disciplina che riguarda il numero ed i compensi degli amministratori delle società partecipate.

Il predetto obbligo non risulta condizionato al possesso di quote di controllo o di maggioranza da parte dell'amministrazione pubblica.

Inoltre l'ente, sulla base di quanto attestato espressamente, pur detenendo quote di partecipazione a società che non svolgono attività strettamente connesse con i propri fini istituzionali non ha ancora proceduto all'avvio della necessaria dismissione delle quote possedute in contrasto con gli obblighi già imposti dall'articolo 3, comma 27 e 28, della legge n. 244 del 2007 e con quanto successivamente stabilito dall'articolo 1, commi 611 e 612, della legge n. 190 del 2014.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto ed accertato, il Collegio ritiene necessario segnalare le criticità indicate ai punti *sub 1,2,3,4,5,6,7 e 8* della presente deliberazione al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene peraltro sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite nei prossimi anni.

Al riguardo il Collegio ritiene di dover preliminarmente formulare in merito alcune considerazioni di carattere generale.

L'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli della Corte sulla gestione finanziaria degli enti territoriali) prevede che in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l'inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di *"effetti - attribuiti...alle pronunce di accertamento della Corte dei conti - chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro*

parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati" (Corte Costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)" onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni all'ente: e ciò in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 131 del 2003, volta a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

E' evidente, pertanto, che l'adozione da parte della Corte di dette specifiche pronunce ha in definitiva lo scopo di dare impulso all'attuazione di opportune e idonee misure correttive da parte dell'Ente, che "chiudano" il processo circolare del controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge. Resta fermo, ovviamente, che la congruità ed idoneità delle stesse vanno valutate dalla Sezione allorquando verrà in possesso degli atti relativi.

Va in ogni caso posto in evidenza che tali misure correttive devono necessariamente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Sindaco, Giunta comunale, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, Organo di revisione economico finanziario) mediante atti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze. Non potranno, peraltro, essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano effetti nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte deve essere informato il Consiglio comunale, al quale in ogni caso è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

In conclusione, la complessità della situazione riscontrata evidenzia, allo stato degli atti e nonostante le misure programmate, il permanere di anomalie amministrativo-contabili che, come esplicitato in motivazione, potrebbero pregiudicare gli equilibri del Comune. Pertanto,

L'Amministrazione è invitata, ad attenersi a quanto prospettato nella presente nei sensi di cui in motivazione.

P. Q. M.

accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento ai motivi di deferimento sopra elencati ai n.1,2,3,4,5,6,7 e 8.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive oltre che al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Fiumefreddo di Sicilia.

DISPONE

che, ai sensi dell'articolo 148 *bis* del Tuel, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, dovranno essere trasmesse le misure correttive relative alle criticità come sopra accertate per la successiva valutazione di questa Sezione.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2016.

L'ESTENSORE
(Giovanni Di Pietro)



IL PRESIDENTE
(Maurizio Graffeo)

Depositato in segreteria il

2017

- 8 FEB. 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA
Boris Rasura